STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI SALVI - GIGLIO – ALFERI

Rag. Massimo Salvi Dott. Fabrizio Giglio Dott. Tonino Alferi salvi@studiosga.it giglio@studiosga.it alferi@studiosga.it

Circolari per la clientela

D.L n.23 del 08.04.2020 (Decreto Liquidità)

Proroghe e sospensione dei versamenti (F24 in scadenza il 16/04 e il 18/05)

CIRCOLARI PER LA CLIENTELA

NUMERO 5 - 10 APRILE 2020







STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI SALVI - GIGLIO - ALFERI



Sospensione nei versamenti degli F24 in scadenza nei mesi di aprile e maggio

Il D.L. 23/2020 ("Decreto Liquidità") ha previsto la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio a condizione che il contribuente abbia avuto un calo di fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

In sintesi:

Imposte, contributi e premi sospesi

- ✓ ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese le addizionali;
- ✓ IVA;
- ✓ contributi previdenziali e assistenziali
 - operati sui redditi da lavoro dipendente e assimilato
 - compresa la <u>prima rata fissa</u> per il 2020 dei <u>contributi artigiani/commercianti</u>
- ✓ premi INAIL.

Condizioni

- ✓ **Sospensione dei versamenti di aprile**: se il contribuente ha subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019;
- ✓ **Sospensione dei versamenti di maggio**: se il contribuente ha subito una diminuzione del <u>fatturato</u> di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
- Versamenti sono sospesi anche per imprese o professionisti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° aprile 2019 (e quindi non hanno il mese di marzo 2019 come confronto).
- Per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro la percentuale di riduzione deve essere del 50% in luogo del 33%.

Casi particolari

- Chi ha sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza considera la riduzione del 33% (anche con ricavi superiore a 50 milioni) ai fini della sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 (quindi in pratica non cambia nulla!).
- Le ritenute operate sui pagamenti a lavoratori autonomi e agenti (cod.1040) <u>devono</u> <u>essere versate</u> in quanto non rientranti nella proroga (*complicazione incomprensibile!*).



STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI SALVI - GIGLIO - ALFERI



Regolazione versamenti sospesi

In tutti i casi sopra illustrati, i **versamenti sospesi** dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ✓ in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
 oppure
- ✓ mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere
 dal mese di giugno 2020.

Ulteriori agevolazioni

L'art. 21 del DL 23/2020 permette di effettuare entro il 16 aprile 2020 i versamenti che erano in scadenza il 16 marzo e che erano già stati prorogati al 20 marzo.
Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16 marzo scorso, nei confronti di tutti i soggetti.

Bergamo, 10 aprile 2020